



Condizioni Particolari per le Carte di Debito

Le seguenti Condizioni Particolari si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali per la Prestazione di Servizi Bancari e di Pagamento di Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la "Banca") e disciplinano l'uso delle carte di debito Visa o Mastercard (ciascuna una "Carta di Debito") emesse dalla Banca.

Sezione I - Applicazioni relative alle operazioni di pagamento

1. Gamma di applicazioni e uso della Carta di Debito

1.1 Per le operazioni di pagamento

Il Cliente può utilizzare la Carta di Debito Visa o Mastercard emessa dalla Banca:

- per i pagamenti presso gli esercenti convenzionati in loco presso le casse automatiche e online; e
- inoltre, come ulteriore servizio, per prelevare contanti dagli sportelli automatici e dagli istituti finanziari su presentazione di un adeguato documento identificativo (Servizio di Cassa).

Gli esercenti convenzionati e gli istituti finanziari e gli sportelli automatici che aderiscono al servizio di cassa possono essere identificati dai simboli di accettazione che appaiono anche sulla Carta di Debito. Se la Carta di Debito è associata a servizi aggiuntivi (assistenza in casi di emergenza, per esempio, o polizze assicurative), questi sono disciplinati dalle norme speciali applicabili.

La Carta di Debito può essere emessa come carta fisica o come carta digitale da memorizzare su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico (terminale mobile). Le presenti Condizioni Particolari si applicano indistintamente ad entrambi i tipi di Carte di Debito, a meno che non sia espressamente previsto altrimenti. Per la carta digitale si applicano inoltre le Condizioni Particolari di utilizzo della carta digitale concordate separatamente con la Banca.

Se la Carta di Debito è stata emessa come carta aziendale, può essere utilizzata esclusivamente per scopi commerciali.

1.2 Utilizzo della Carta di Debito come supporto di archiviazione per applicazioni aggiuntive

Se la Carta di Debito rilasciata al titolare ha un chip, la Carta di Debito può essere utilizzata come supporto di archiviazione per applicazioni aggiuntive:

- della Banca, che emette la Carta di Debito, in conformità al contratto stipulato con la Banca (Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca);
- Di un esercente convenzionato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima (Applicazione aggiuntiva generata da società).

2. Numero di identificazione personale (PIN)

Al Cliente viene rilasciato un numero di identificazione personale (PIN) da utilizzare presso gli sportelli automatici e presso le casse automatiche con la sua Carta di Debito.

Se il PIN viene inserito in modo errato per tre volte di seguito, la Carta di Debito non può più essere utilizzata presso gli sportelli automatici e presso le casse automatiche in cui il PIN deve essere inserito per utilizzare la Carta di Debito. In questo caso, il Cliente deve contattare il partner della Banca che fornisce l'interfaccia Utente.

3. Autorizzazione dei pagamenti con carta da parte del relativo titolare

(1) Quando si usa la Carta di Debito:

- si deve firmare una ricevuta sulla quale l'esercente convenzionato ha inserito i dati della Carta di Debito; oppure
- il PIN deve essere inserito agli sportelli automatici e alle casse automatiche.

Prima consultazione tra il Cliente e l'esercente convenzionato, il Cliente può eccezionalmente astenersi dal firmare la ricevuta - in particolare per accelerare una operazione commerciale nell'ambito di un contatto telefonico - e limitarsi ad indicare il numero della sua Carta di Debito.

Quando la Carta di Debito viene utilizzata alle casse, non è necessario inserire il PIN:

- per il pagamento delle tariffe di utilizzo del traffico o di parcheggio alle casse automatiche non presidiate;
- per il pagamento contactless di piccole somme. La Carta di Debito con funzione contactless deve essere appoggiata ad un lettore di carte. Si applicano i limiti di importo e di utilizzo specificati dalla Banca.

Per i pagamenti online, il Cliente viene autenticato utilizzando gli elementi di autenticazione concordati separatamente su richiesta. Gli elementi di autenticazione sono:

- elementi di conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce, per esempio, una password online);
- elementi di possesso (qualcosa che il Cliente possiede, per esempio, un dispositivo mobile per la generazione di un numero di operazione utilizzabile una sola volta - TAN - come prova di possesso); o
- elementi di inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente, per esempio l'impronta digitale).

(2) Utilizzando la Carta di Debito, il Cliente presta il consenso (autorizzazione) per completare il pagamento con la carta. Se, inoltre, è richiesto un PIN o una firma a tal fine, il consenso è dato solo quando questo ulteriore elemento viene fornito. Dopo aver prestato il consenso, il Cliente non può annullare il pagamento della carta. L'autorizzazione include anche il consenso espresso che la Banca tratti, trasmetta e conservi i dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione del pagamento con carta.

4. Blocco di una somma di denaro disponibile

La Banca ha il diritto di bloccare una somma di denaro disponibile sul conto del Cliente entro i limiti del tetto massimo di spesa (articolo 7) se:

- l'operazione di pagamento sia stata attivata dal beneficiario; e
- il Cliente è d'accordo anche sull'esatto ammontare da bloccare.

Fatto salvo qualsiasi altro diritto spettante per legge o per contratto, la Banca svincolerà l'importo esatto senza ritardo dopo aver ricevuto la notifica dell'importo esatto del pagamento o dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento.

5. Rifiuto di pagamenti con carta da parte della Banca



La Banca ha il diritto di rifiutare il pagamento con carta se:

- il Cliente non l'ha confermato con il suo PIN;
- non è stato rispettato il limite di operazione per i pagamenti con carta che si applica alla Carta di Debito o il massimale;
- c'è il sospetto di un uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Debito; o
- la Carta di Debito è bloccata.

Il Cliente sarà informato di quanto sopra attraverso il terminale in cui viene utilizzata la Carta di Debito o, in caso di utilizzo online, nel modo concordato.

6. Termine di esecuzione

Il processo di pagamento è attivato dal beneficiario. Dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della Banca, quest'ultima è obbligata a garantire che l'importo del pagamento con carta sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro l'orario indicato nel Foglio Informativo.

7. Massimale

Il Cliente può utilizzare la Carta di Debito solo nei limiti del saldo attivo disponibile nel conto di pagamento concordato o nei limiti del massimale della Carta, e solo in modo tale che sia garantito il pagamento delle operazioni della carta al momento in cui diventano esigibili. Il Cliente può concordare con la Banca una modifica del massimale della Carta di Debito.

Anche nel caso in cui il Cliente ecceda il massimale, la Banca ha il diritto di esigere il rimborso delle spese derivanti dall'uso della Carta di Debito. L'autorizzazione di singole operazioni non comporta né la concessione di credito né un incremento di un credito concesso in precedenza, bensì è concessa con l'intesa che il saldo delle operazioni sia garantito dal Cliente alla Banca nel momento in cui diventa esigibile.

I massimali della Carta di Debito indicati nel Foglio Informativo, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Particolari, non possono essere superati senza l'autorizzazione della Banca. La Banca può modificare il massimale dandone comunicazione al Cliente in conformità alla disposizione sulle modifiche delle condizioni contrattuali, o su richiesta del Cliente, in caso di accettazione da parte della stessa Banca.

Qualora la registrazione delle operazioni superi il saldo del conto disponibile o un fido concesso in precedenza, la contabilizzazione porta ad uno scoperto tollerato ai sensi delle Condizioni Generali.

8. Obblighi di diligenza e di cooperazione del Cliente

8.1 Firma

Al ricevimento della sua Carta di Debito, il Cliente deve firmare immediatamente la striscia di firma.

8.2 Conservazione della Carta

La Carta di Debito deve essere conservata con particolare cura per evitare che venga persa o utilizzata in modo improprio. In particolare, non deve essere tenuto incustodito in un veicolo. Chiunque sia in possesso della Carta di Debito è in grado di usarla per operazioni improprie.

8.3 Riservatezza del PIN

Il Cliente deve assicurarsi che nessun altro venga a conoscenza del suo numero di identificazione personale (PIN). Chiunque venga a conoscenza del PIN ed entri in possesso della Carta di Debito è in grado di effettuare operazioni non autorizzate con il PIN e la Carta di Debito (ad esempio, prelevare contanti presso gli sportelli automatici).

8.4 Protezione degli elementi di autenticazione per i pagamenti online

Il Cliente adotta tutte le precauzioni ragionevoli per evitare l'accesso non autorizzato agli elementi di autenticazione del pagamento online concordati con la Banca (cfr. punto 3(1) ultimo capoverso delle presenti Condizioni Particolari per le Carte di Debito). In caso contrario, sussiste il rischio che gli elementi di autenticazione per le operazioni online possano essere usati in modo improprio o comunque non autorizzato.

Al fine di proteggere i singoli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento online, il Cliente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

- (a) gli elementi di conoscenza, come la password online, devono essere tenuti segreti; in particolare, tali elementi non possono:
 - non possono essere comunicati oralmente (ad esempio per telefono o di persona);
 - essere trasmessi per iscritto in forma di testo al di fuori delle operazioni di pagamento online (ad esempio via e-mail o tramite servizio di messaggia);
 - essere conservati elettronicamente in modo non sicuro (ad esempio mediante la memorizzazione della password online in chiaro sul dispositivo mobile); e
 - essere registrati su un dispositivo o memorizzati come trascrizione insieme ad un dispositivo che serve come elemento di possesso (ad esempio, dispositivo mobile) o per il controllo degli elementi di inerza (ad esempio, dispositivo mobile con applicazione per il pagamento con carta e sensore di lettura delle impronte digitali).
- (b) Gli elementi di possesso, come un dispositivo mobile, devono essere protetti dall'utilizzo abusivo, in particolare:
 - occorre impedire che persone non autorizzate possano accedervi (ad esempio telefono cellulare);
 - occorre impedire che altre persone possano utilizzare l'applicazione per i pagamenti (ad esempio app Partner) sul dispositivo mobile (ad esempio telefono cellulare);
 - l'applicazione per le operazioni di pagamento (ad esempio app Partner) sul dispositivo mobile del Cliente deve essere disattivata prima che il Cliente cessi di possedere il suo dispositivo mobile (ad esempio perché venduto o altrimenti ceduto); e
 - gli elementi di possesso (ad esempio SMS inviato al numero di cellulare con password uniche) non devono essere trasmessi verbalmente (ad esempio telefonicamente) o per iscritto (ad esempio per e-mail o tramite servizi di messaggistica) al di fuori dei processi di pagamento online.
- (c) Gli elementi di inerza, come l'impronta digitale del Cliente, possono essere utilizzati esclusivamente come elemento di autenticazione su un dispositivo mobile del Cliente per operazioni di pagamento, a condizione che sullo stesso non siano salvati elementi di inerza di altre persone. Qualora sul dispositivo mobile utilizzato per le operazioni di pagamento siano memorizzati gli elementi di inerza di altre persone, per le operazioni di pagamento online occorre utilizzare l'elemento di conoscenza trasmesso dalla Banca (ad esempio password online) anziché l'elemento di inerza salvato sul dispositivo mobile.

8.5 Obblighi di controllo per le operazioni di pagamento online

Nel caso di operazioni di pagamento online, se al Cliente vengono comunicati i dettagli dell'operazione di pagamento (ad esempio il



nome dell'esercente convenzionato e l'importo della operazione), il Cliente è tenuto a verificare la correttezza di tali dati.

8.6 Obblighi di comunicazione e denuncia del Cliente

(1) Se il Cliente viene a conoscenza dello smarrimento o del furto della sua Carta di Debito, del suo uso improprio o di qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito o del PIN, la Banca, ove possibile, o in ogni caso una filiale della rete Visa o Mastercard, devono essere avvisati immediatamente per predisporre il blocco della Carta di Debito. Al Cliente vengono comunicati separatamente i dati di contatto per la presentazione di una richiesta di blocco. Il Cliente deve denunciare immediatamente qualsiasi furto o utilizzo abusivo alla polizia.

(2) Se il Cliente sospetta che qualcun altro sia entrato illegalmente in possesso della sua Carta di Debito, che venga utilizzata in modo improprio o che venga fatto qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito o del PIN, deve presentare immediatamente una richiesta di blocco secondo le stesse modalità.

(3) Se la Carta di Debito ha un generatore di TAN o una funzione di firma, bloccando la Carta di Debito si blocca anche l'accesso all'online banking.

(4) Il blocco di una Applicazione aggiuntiva generata da società può essere effettuato solo dalla società che ha salvato l'Applicazione aggiuntiva sul chip della Carta di Debito ed è possibile solo se la società ha fornito l'opzione di bloccare la sua applicazione aggiuntiva. Il blocco di un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca può essere effettuato solo dalla Banca che ha emesso la carta ed è regolato dal contratto concluso con quest'ultima.

(5) Il Cliente deve informare la Banca non appena viene identificata una operazione non autorizzata o errata con la carta.

9. Obbligo di pagamento del Cliente

La Banca è tenuta a eseguire le operazioni effettuate dal Cliente con la Carta di Debito nei confronti degli esercenti convenzionati e degli istituti finanziari che accettano la Carta di Debito presso i loro sportelli automatici.

Le operazioni effettuate con la Carta di Debito saranno addebitate sul conto di pagamento concordato il giorno della ricezione da parte della Banca. La Banca dovrà informare il Cliente almeno una volta al mese di tutte le spese legate al regolamento delle operazioni della carta, tramite il metodo concordato per la fornitura di informazioni relative al conto. Per i titolari di carta che non sono consumatori, le modalità e i tempi di tale notifica devono essere concordati separatamente.

Le contestazioni e gli altri reclami del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale con un esercente convenzionato con la quale è stata utilizzata la Carta di Debito devono essere presentati direttamente a tale società.

10. Conversione di valuta estera

Se il Cliente utilizza la Carta di Debito per operazioni in valuta estera, il conto sarà comunque addebitato in euro. Il tasso di cambio per le operazioni in valuta estera è determinato sulla base del Foglio Informativo della Banca. Qualsiasi variazione del tasso di cambio di riferimento specificato nel regolamento di conversione ha effetto immediato e senza necessità di previa comunicazione al Cliente.

11. Commissioni

(1) Le commissioni dovute dal Cliente alla Banca sono stabilite sulla base del Foglio Informativo della Banca.

12. Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento

12.1 Rimborso per operazione con carta non autorizzata

Nel caso di una operazione con carta non autorizzata sotto forma di:

- un prelievo di contanti; o
- utilizzo della Carta di Debito con un esercente convenzionato;

la Banca non vanta alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle proprie spese. La Banca è tenuta a rimborsare all'utente l'intera somma, senza ritardo. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto associato alla carta, la Banca è tenuta a ripristinare il saldo che il conto avrebbe presentato se l'operazione non autorizzata non avesse avuto luogo. Ai sensi del Foglio Informativo, tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata che il bonifico non è autorizzato ovvero ne è venuta a conoscenza in altro modo. Qualora la Banca abbia informato per iscritto un'autorità competente in merito a giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta a esaminare senza ritardo il proprio obbligo ai sensi del periodo 2 e adempiere allo stesso qualora il sospetto di frode non sia confermato.

12.2 Diritti in caso di mancata, errata o tardiva esecuzione di una operazione con carta autorizzata

(1) In caso di mancata o errata elaborazione di una operazione con carta autorizzata sotto forma di:

- un prelievo di contanti; o
- utilizzo della Carta di Debito con un esercente convenzionato;

il Cliente ha diritto a ricevere immediatamente dalla Banca il rimborso dell'intero importo dell'operazione, nella misura in cui l'operazione non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo non corretto. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto di una carta associato, la Banca è tenuta a ripristinare il saldo che il conto avrebbe presentato se l'operazione non corretta non avesse avuto luogo.

(2) In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso dei costi e degli interessi nella misura in cui questi sono stati fatturati o addebitati al Cliente o sul conto associato alla carta in relazione alla mancata o non corretta esecuzione dell'operazione.

(3) Qualora l'importo del pagamento sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dopo la scadenza del termine di esecuzione previsto all'articolo 6 (Ritardo), il beneficiario può richiedere al suo prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo del pagamento sul conto del beneficiario come se il pagamento con carta fosse stato regolarmente eseguito.

(4) Qualora un'operazione autorizzata non sia andata a buon fine ovvero sia stata eseguita in modo non corretto, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce la procedura di pagamento e ne informa il Cliente.

12.3 Diritti di risarcimento da parte del Cliente per operazioni con carta non autorizzate ovvero di mancata o non corretta esecuzione di operazioni autorizzate

Qualora un'operazione non sia stata autorizzata ovvero un'operazione autorizzata non sia eseguita o sia eseguita in modo non corretto, il Cliente può chiedere alla Banca un risarcimento per qualsiasi danno diverso da quelli coperti dagli Articoli 12.1 e 12.2. Quanto precede non si applica qualora l'inadempimento non sia imputabile alla Banca. In tal caso, la Banca risponde per le obbligazioni di eventuali intermediari nominati dalla stessa come se fossero obbligazioni proprie, salvo che la causa principale di tali danni non sia imputabile ad un intermediario indicato dal Cliente. In caso di utilizzo della Carta di Debito in un Paese al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, la responsabilità della Banca per inadempimento imputabile a un



soggetto coinvolto nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite a tale soggetto. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa. La responsabilità ai sensi del presente paragrafo è limitata a 12.500 euro per operazione. Tale limitazione di responsabilità con riferimento all'ammontare del danno risarcibile non si applica:

- a operazioni con carta non autorizzate;
- in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca;
- ai rischi che la Banca ha specificamente assunto; e
- in caso di danni da interessi subiti dal Cliente, se il Cliente è un consumatore.

12.4 Il termine per l'esercizio dei diritti di cui alle Sezioni da 12.1 a 12.3

I diritti nei confronti della Banca ai sensi degli articoli da 12.1 a 12.3 sono soggetti a decadenza qualora il Cliente non informi la Banca del fatto che un'operazione non è autorizzata, non è andata a buon fine, è stata eseguita in ritardo o in modo non corretto entro e non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. Il termine di 13 mesi decorre unicamente dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito dell'operazione tramite il canale informativo concordato, al più tardi entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, il termine decorre dalla data della comunicazione. Il Cliente può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'Articolo 12.3 anche successivamente alla scadenza del termine di cui al periodo 1, qualora sia stato impossibile rispettare tale termine per causa allo stesso non imputabile.

12.5 Richiesta di rimborso in caso di una operazione con carta autorizzata senza un importo e termine per l'esercizio del reclamo

(1) Il Cliente ha diritto a ricevere dalla Banca il rimborso immediato dell'intero importo dell'operazione qualora abbia autorizzato un'operazione con un esercente in maniera tale per cui:

- l'importo esatto dell'operazione non è stato specificato nell'autorizzazione; e
- la procedura di pagamento supera l'importo che il Cliente avrebbe potuto prevedere, dato il suo precedente comportamento di spesa, il contenuto del contratto della carta e le circostanze rilevanti nel caso di specie; non possono essere tenuti in considerazione motivi legati all'eventuale conversione di valuta qualora come base sia stato utilizzato il tasso di cambio di riferimento concordato.

Il Cliente è tenuto a indicare alla Banca le circostanze fattuali su cui si basa la richiesta di rimborso.

(2) Il diritto al rimborso è escluso qualora non sia esercitato nei confronti della Banca entro otto settimane dalla data in cui l'operazione è stata addebitata sul conto della carta associato.

12.6 Esclusione di responsabilità e contestazioni

Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti nei confronti della Banca ai sensi degli Articoli da 12.1 a 12.5 qualora i fatti costitutivi degli stessi derivino da:

- un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la diligenza media; ovvero
- una condotta posta in essere dalla Banca nell'adempimento di un obbligo di legge.

13. Responsabilità del Cliente per operazioni con carta non autorizzate

13.1 Responsabilità del Cliente fino alla comunicazione di blocco

(1) Qualora il Cliente smarrisca la propria Carta di Debito o il PIN, gli vengano rubati o siano smarriti o la Carta di Debito, il PIN o gli strumenti di autenticazione concordati per le operazioni di pagamento online vengano altrimenti utilizzati in modo improprio e, di conseguenza, vengano effettuate operazioni con carta non autorizzate sotto forma di:

- un prelievo di contanti; o
- utilizzo della Carta di Debito con un esercente convenzionato;

il Cliente è responsabile delle perdite subite fino alla comunicazione di blocco, fino a un massimo di 50 euro, indipendentemente dal fatto che la responsabilità per lo smarrimento, il furto o altro smarrimento o altro utilizzo improprio sia a lui imputabile.

(2) Il Cliente non è responsabile ai sensi del precedente paragrafo 1 se:

- non gli è stato possibile accorgersi della sottrazione, del furto, della perdita o di qualsiasi altro uso improprio della carta o del dispositivo mobile con la carta digitale prima del processo di pagamento non autorizzato; o
- lo smarrimento della carta è stato causato da un dipendente, un agente, una filiale di un prestatore di servizi di pagamento o un ente a cui sono state esternalizzate le attività della Banca.

(3) Qualora il Cliente non sia un consumatore o se la Carta di Debito viene utilizzata in un Paese al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, il Cliente è responsabile del danno derivante da un ordine non autorizzato ai sensi del precedente paragrafo 1 anche oltre la misura massima di 50 euro, se il Cliente ha colposamente violato gli obblighi posti a suo carico ai sensi delle presenti Condizioni Particolari. Qualora la Banca abbia contribuito al verificarsi di un danno attraverso una violazione dei propri obblighi, la stessa supporterà il danno in misura proporzionale al proprio concorso di colpa.

(4) Qualora siano eseguite operazioni non autorizzate prima della comunicazione di blocco e qualora il Cliente abbia tenuto una condotta fraudolenta, ovvero abbia violato i propri obblighi di diligenza, come previsti dalle presenti Condizioni Particolari, con dolo o colpa grave, il Cliente supporterà l'intero ammontare del danno. La colpa grave del Cliente è presunta, in particolare, se il Cliente:

- ha colpevolmente omesso di informare la Banca o una filiale della rete VISA o Mastercard immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dello smarrimento, del furto o dell'uso improprio della Carta di Debito;
- il numero di identificazione o l'elemento di conoscenza concordato per le operazioni di pagamento online (ad esempio la password online) è stato scritto sulla Carta di Debito o è stato conservato con la Carta di Debito (ad esempio sotto forma di lettera originale in cui è stato comunicato al Cliente);
- il numero di identificazione o l'elemento di conoscenza concordato per le operazioni di pagamento online (ad esempio la password online) è stato comunicato a un'altra persona e ne è derivato un utilizzo improprio.

(5) La responsabilità per danni cagionati entro il periodo in cui si applica il limite alle operazioni è circoscritta in ogni caso al saldo attivo sul conto associato alla Carta di Debito.

(6) Il Cliente non è tenuto a risarcire il danno di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 qualora non sia stato possibile per lo stesso inviare la comunicazione



di blocco poiché la Banca non ha predisposto modalità idonee per l'accettazione della comunicazione di blocco.

(7) Il Cliente non sopporterà alcuna perdita qualora la Banca non abbia richiesto al Cliente di fornire un'autenticazione forte. Il beneficiario, ovvero il proprio prestatore di servizi di pagamento, rimborserà il danno patrimoniale causato dalla Banca in caso di mancata accettazione dell'autenticazione forte del Cliente. Un'autenticazione forte del Cliente richiede in particolare l'uso di due elementi distinti, attinenti alle diverse categorie degli elementi di conoscenza (ad esempio la password), di possesso (ad esempio il dispositivo mobile) e di inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente, ad esempio la propria impronta digitale).

(8) I paragrafi 2 e da 5 a 7 non si applicano qualora il Cliente abbia agito con dolo.

13.2 Responsabilità del Cliente dopo la comunicazione di blocco

Non appena lo smarrimento o il furto della Carta di Debito, il suo uso improprio o qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito, del PIN o della caratteristica di sicurezza personalizzata è stato segnalato alla Banca o a una filiale della rete della società emittente della Carta di Debito, la Banca è responsabile di tutte le perdite successive sotto forma di:

- prelievi di contanti; o
- utilizzo della Carta di Debito con un esercente convenzionato;

Se il Cliente agisce con dolo, il Cliente è responsabile per le perdite subite anche dopo la comunicazione di blocco.

14. Responsabilità solidale di più richiedenti

Nel caso di più richiedenti, gli stessi sono responsabili per gli obblighi derivanti da una Carta di Debito comune come debitori solidali. Ciò significa che la Banca può esigere il pagamento dell'intero credito da ciascun richiedente.

Ogni richiedente può terminare il rapporto contrattuale mediante recesso in qualsiasi momento, il recesso esercitato è efficace nei confronti di tutti i richiedenti.

Ogni richiedente deve garantire che la Carta di Debito che gli è stata rilasciata sia restituita alla Banca immediatamente quando il recesso esercitato è divenuto efficace. I richiedenti dovranno altresì sostenere i costi derivanti dall'ulteriore utilizzo di una Carta di Debito fino alla sua restituzione alla Banca in qualità di debitori solidali. Indipendentemente da ciò, la Banca dovrà adottare misure ragionevoli per impedire il compimento di ulteriori operazioni con la carta dopo la cessazione del rapporto contrattuale relativo alla carta.

15. Proprietà e validità della Carta di Debito

La Carta di Debito rimane di proprietà della Banca. Non è trasferibile. La Carta di Debito è valida esclusivamente per il periodo indicato sulla Carta di Debito.

La Banca ha il diritto di esigere la restituzione della vecchia Carta di Debito al momento dell'emissione di una nuova Carta di Debito, al più tardi alla scadenza della sua validità. Se il diritto di utilizzare la Carta di Debito termina prima (ad esempio, in seguito alla risoluzione del contratto della Carta di Debito), il Cliente dovrà restituire immediatamente la Carta di Debito alla Banca. Il Cliente deve fare in modo che le eventuali Applicazioni aggiuntive generate da società siano rimosse senza ritardo dalla società che ha creato tale applicazione aggiuntiva sulla Carta di Debito. L'opzione di continuare a utilizzare un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è disciplinata dalla relazione contrattuale tra il Cliente e la Banca che ha emesso la carta.

La Banca si riserva il diritto di sostituire una Carta di Debito con una nuova altresì durante il periodo di validità della Carta di Debito. In tal caso il Cliente non dovrà sostenere alcun costo.

In caso di emissione di una nuova carta, la Banca, tramite Visa o Mastercard, aggiorna automaticamente i relativi dati di pagamento (nome del Cliente, data di scadenza e numero della carta) presso gli operatori che aderiscono al servizio. Il Cliente può opporsi alla trasmissione automatica dei dati della carta inviando una e-mail a: supporto@solarisbank.it.

16. Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dal contratto della carta in qualsiasi momento e senza preavviso.

17. Diritto di recesso della Banca

La Banca può recedere dal contratto della carta con un adeguato termine di preavviso, comunque non inferiore due mesi. La Banca recede dal contratto della carta con un termine di preavviso più lungo, qualora ciò sia necessario alla luce degli interessi legittimi del Cliente.

La Banca può recedere dal contratto della carta senza preavviso qualora sussista un grave motivo per cui la continuazione della relazione contrattuale relativa alla carta non è ragionevole per la Banca, anche tenendo adeguatamente conto degli interessi legittimi del Cliente.

Siffatto grave motivo sussiste, in particolare, se il Cliente ha fornito informazioni scorrette sulla sua situazione finanziaria e la Banca ha deciso di concludere il contratto su tale base, oppure se si verifica, o si paventa il rischio che si verifichi, un peggioramento significativo della sua situazione finanziaria del Cliente e, di conseguenza, viene o possa essere messo a rischio l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto relativo alla carta nei confronti della Banca.

18. Conseguenze del recesso

Quando il recesso diventa efficace, la Carta di Debito non può più essere utilizzata. La Carta di Debito deve essere restituita alla Banca immediatamente e senza necessità che la Banca formuli una richiesta in tal senso. Il Cliente deve fare in modo che le Applicazioni aggiuntive generate da società siano rimosse senza ritardo dalla società che ha creato tali applicazioni aggiuntive sulla Carta di Debito. L'opzione di continuare a usare un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è disciplinata dalle disposizioni applicabili all'applicazione aggiuntiva in questione.

19. Revoca e blocco della Carta

(1) La Banca può bloccare la Carta di Debito e revocare la Carta di Debito (per esempio presso gli sportelli automatici):

- in caso di recesso per giusta causa;
- qualora il blocco sia giustificato da motivi essenziali legati alla sicurezza della Carta di Debito; o
- qualora sussista il sospetto di uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Debito.

La Banca è tenuta a informare il Cliente del blocco, specificandone i motivi, possibilmente prima o comunque subito dopo il blocco. La Banca sbloccherà la Carta di Debito o la sostituirà con una nuova Carta di Debito qualora i motivi del blocco vengano meno. Anche in tal caso la Banca è tenuta a informarne il Cliente senza ritardo.

(2) Se la Carta di Debito ha un generatore di TAN o una funzione di firma per l'online banking, bloccando la Carta di Debito si blocca anche l'accesso all'online banking.

(3) Se il Cliente ha salvato un'Applicazione aggiuntiva su una carta revocata, la revoca della Carta di Debito determina l'impossibilità di



utilizzare l'Applicazione aggiuntiva. Il Cliente può esigere dalla Banca il rilascio delle Applicazioni aggiuntive generate da società e memorizzate sulla Carta di Debito al momento della revoca, una volta che la Banca ha ricevuto la Carta di Debito dal luogo in cui è stata revocata. La Banca è autorizzata a soddisfare la richiesta di rilascio di Applicazioni aggiuntive generate da società fornendo al Cliente la Carta di Debito senza funzioni di pagamento. L'opzione di continuare a usare un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca sulla Carta di Debito è disciplinata dalle disposizioni applicabili all'applicazione aggiuntiva in questione.

Sezione II - Applicazioni aggiuntive

1. Salvataggio di Applicazioni aggiuntive sulla Carta

(1) Il chip sulla Carta di Debito può anche essere utilizzato come supporto di memorizzazione per un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca (ad esempio, sotto forma di una funzione per la protezione dei minori) o per un'Applicazione aggiuntiva generata da società (ad esempio, sotto forma di un biglietto di viaggio elettronico).

(2) L'utilizzo di un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è disciplinata dal rapporto contrattuale del Cliente con la banca emittente della carta.

(3) Il Cliente può utilizzare un'Applicazione aggiuntiva generata da società secondo i termini del contratto concluso con la società. Il Cliente decide se desidera utilizzare la sua Carta di Debito per salvare un'Applicazione aggiuntiva generata da società. Un'Applicazione aggiuntiva generata da società viene salvata sulla Carta di Debito presso il terminale della società mediante accordo tra il Cliente e la società. Gli istituti finanziari non sono a conoscenza del contenuto dei dati comunicati al terminale della società.

2. Responsabilità della società per il contenuto delle Applicazioni aggiuntive generata da società

La Banca che emette la carta fornisce solo la piattaforma tecnica, sotto forma di chip, che permette al Cliente di salvare sulla carta Applicazioni aggiuntive generate da società. Qualsiasi servizio che la società fornisce al Cliente attraverso l'Applicazione aggiuntiva generata da società è disciplinata esclusivamente dal contenuto del rapporto contrattuale tra il Cliente e la società.

3. Trattamento dei reclami relativo ad Applicazioni aggiuntive

(1) Il Cliente deve presentare i reclami relativi al contenuto di Applicazioni aggiuntive generate da società esclusivamente presso la società che ha salvato l'Applicazione aggiuntiva sulla carta. La società tratta tali reclami sulla base dei dati memorizzati presso di essa. Il Cliente non può consegnare la Carta di Debito alla società per la gestione del reclamo.

(2) Il Cliente deve presentare reclami relativi al contenuto delle Applicazioni aggiuntive generate dalla Banca esclusivamente alla Banca.

4. Nessuna informazione sul PIN rilasciato dalla Banca al Cliente può essere utilizzata nelle Applicazioni aggiuntive generate da società

Quando si salva, si modifica il contenuto o si utilizza un'Applicazione aggiuntiva generata da società sulla carta, il PIN rilasciato al titolare dalla Banca emittente della carta non deve essere inserito.

Se la società che ha salvato sulla Carta di Debito un'Applicazione aggiuntiva generata da società offre al Cliente la possibilità di garantire l'accesso a tale Applicazione aggiuntiva con un mezzo di autenticazione separato a sua scelta, il Cliente non può utilizzare per proteggere l'Applicazione aggiuntiva generata società il PIN che gli è stato dato dalla Banca emittente della carta per l'utilizzo delle applicazioni per le operazioni di pagamento.

5. Opzioni di blocco per Applicazioni aggiuntive

Il blocco di un'Applicazione aggiuntiva generata da società può essere effettuato solo dalla società che ha salvato l'Applicazione aggiuntiva sul chip sulla Carta di Debito ed è possibile solo se la società ha fornito l'opzione di bloccare la sua applicazione aggiuntiva. Il blocco di un'Applicazione aggiuntiva generata dalla Banca può essere effettuato solo dalla Banca ed è disciplinato dal contratto concluso con la Banca.